



**«EXPO SHANGAI 2010»
Shangai (Cina) – 1 Maggio/31 Ottobre 2010**

**TITOLO I
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Articolo 1 – Premessa.

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa prevede di erogare un contributo a fondo perduto a parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in favore delle imprese che avranno preso parte ad "Expo Shangai 2010", o ad un eventuale evento collaterale.

Il sostegno finanziario verrà erogato dopo il rientro in Italia, e dietro presentazione, da parte dell'impresa partecipante, oltre che della rendicontazione delle spese sostenute, di un qualsivoglia documento idoneo a provare l'avvenuta partecipazione alla manifestazione, o ad eventuale evento collaterale. In assenza di questo, il contributo non potrà essere concesso.

La Camera di Commercio di Pisa si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare la concessione del contributo richiesto nel caso in cui la documentazione fornita dall'impresa non risultasse idonea a comprovare l'effettiva partecipazione alla manifestazione o ad eventuale evento collaterale.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammesse a beneficiare del contributo un massimo **n. 15 imprese** che al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 ("De Minimis");
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- non siano morose nei confronti della Camera di Commercio di Pisa con riferimento alla partecipazione ad altri eventi promozionali dalla medesima organizzati e promossi

2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

Articolo 3 – Entità del contributo

1. Il sostegno finanziario verrà erogato in ragione del 50% delle spese rendicontate con un massimale di € 1.000,00, al netto dell'IVA, per ciascuna impresa partecipante. Sono ammesse a contributo le spese di viaggio e soggiorno di una sola persona per impresa partecipante.

Articolo 4 – Voci di spesa ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le spese di viaggio e soggiorno, secondo i seguenti criteri:

a) per **spese di soggiorno** si intendono i costi relativi al pernottamento ed alla prima colazione nel caso in cui questa sia consumata nello stesso albergo dove è previsto il pernottamento. A tal fine, farà fede la fattura, o ricevuta, dell'albergo. **Non saranno accettate fatture o ricevute alberghiere in cinese:** per poter usufruire del contributo camerale è necessario presentare traduzione in italiano o in inglese della fattura/ricevuta. **Non sono ammesse a contributo spese di vitto e quant'altro esuli dal pernottamento e prima colazione in albergo.**

b) per **spese di viaggio** si intendono i costi del passaggio aereo a/r dall'Italia (o comunque dall'Europa) per Shanghai, nonché eventuali costi sostenuti per raggiungere l'aeroporto italiano/europeo di partenza (sia all'andata che al ritorno): a tal fine, sono rendicontabili i biglietti ferroviari, la biglietteria aerea interna, l'autonoleggio, e, nel caso in cui ci si muova con un mezzo proprio, il rimborso del chilometraggio secondo le tariffe dell'ACI e delle eventuali spese di parcheggio presso l'aeroporto italiano/europeo di partenza/arrivo.

c) non sono rimborsabili le spese di trasporto (taxi, metropolitana, autobus, mezzi pubblici in genere, autonoleggio, etc.) sostenute per gli spostamenti in Cina.

Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Per poter usufruire del contributo di cui al presente bando le imprese di cui all'art. 2, comma 1, dovranno presentare al Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di Commercio, prima di partire per Shanghai, apposita richiesta di finanziamento (Allegato 1), che potrà essere presentata:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo:
*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese
Bando per il rimborso spese viaggio e soggiorno Expo Shanghai 2010
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA*

2. Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **"Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis"** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (Allegato 2), corredata di una fotocopia di documento valido del medesimo titolare/legale rappresentante.

TITOLO II PROCEDIMENTO

Articolo 6 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere

informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/248 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda

1. L'accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione (Allegato 1). A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l'apposizione del protocollo camerale e dell'ora (nell'ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l'ora di invio (nel caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).

2. Il contributo camerale è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti "De Minimis".

3. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola "De Minimis", producendo:

- una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato 3)
- per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato 3a).

4. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della Camera di Commercio di Pisa l'adozione del provvedimento di concessione del contributo sotto forma di abbattimento del 50% dei costi sostenuti per il viaggio e il soggiorno con un massimale di € 1.000,00.

5. Qualora dalla dichiarazione di cui all'Allegato 3 risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni "De Minimis" che sommate al contributo concesso ai sensi del presente bando superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo non potrà essere concesso. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la non concessione interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Articolo 8 - Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Articolo 9 – Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo verrà effettuata al rientro in Italia ed è subordinata alla presentazione, da parte delle imprese, della rendicontazione relativa alle spese sostenute e per le quali si richiede il sostegno finanziario.

2. La richiesta di contributo, redatta secondo l'allegato 4), dovrà essere presentata al Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa entro e non oltre 30 giorni dal rientro in Italia, secondo una delle modalità indicate art. 5, comma 1, del presente bando.

3. Alla richiesta di contributo dovrà essere necessariamente allegata, oltre alla documentazione idonea a provare l'avvenuta partecipazione alla Expo, o ad un eventuale evento collaterale di cui in premessa, tutta la rendicontazione delle spese sostenute: fattura/ricevuta alberghiera, biglietti aerei (anche elettronici), eventuali biglietti ferroviari italiani regolarmente obliterati se privi di prenotazione, eventuale fattura/ricevuta dell'autonoleggio per il viaggio a/r verso l'aeroporto italiano/europeo di partenza, eventuale scontrino/ricevuta di pagamento del parcheggio presso l'aeroporto italiano/europeo di partenza, eventuale dichiarazione dei chilometri effettuati per raggiungere con mezzo proprio, dal territorio della Provincia di Pisa, l'aeroporto di partenza in Italia/Europa (e ritorno), e che comunque dovranno essere congrui, seppur in modo approssimativo, con le distanze percorse. Nel caso in cui la prenotazione aerea e alberghiera sia stata effettuata tramite un'agenzia di viaggi, sarà sufficiente produrre fattura/ricevuta dell'agenzia. Se effettuata via Internet, sarà necessario produrre documentazione stampata di tutto l'iter attinente alle prenotazioni ed ai relativi pagamenti. A tale proposito, si sottolinea che le fatture/ricevute che vengono presentate per l'ottenimento del contributo camerale dovranno essere in copia quietanzata o recare in allegato copia di bonifico o altro documento idoneo ad attestare l'avvenuto pagamento.

4. Alla richiesta di contributo dovrà inoltre essere allegata le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e sottoscritti dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (Allegati 2 e 3 o 3a), e corredate da un copia di un documento di identità del firmatario.

5. Il contributo camerale verrà concesso entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. A tal fine, farà fede la data del protocollo camerale.

6. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta, i termini e le modalità di integrazione a cui far riferimento sono quelli previsti nell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando.

Articolo 10 – Normativa comunitaria (Regime "De Minimis")

1. I contributi sono concessi in base al regime "De Minimis" (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)¹;

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

Articolo 11 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010.

Articolo 12 - Avvertenze

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare sugli aiuti in "De Minimis" e sul rispetto dei parametri "De Minimis".

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

3. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

4. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

Articolo 13 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.